PALERMO – 23 aprile 2021 Dipartimento della Funzione Pubblica

FOCUS GROUP

Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.lgs. n. 50/2016)

Funzioni del DEC

Relatore: Avv. Salvatore Capezzuto













DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento (tranne i casi indicati nelle linee guida ANAC n. 3) e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del



NORME APPLICABILI AL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Con il regolamento di esecuzione al codice dei contratti che sarà emanato, saranno disciplinate, le modalità di effettuazione dell'attività di controllo, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

Nelle more dell'approvazione del regolamento, resta in vigore il **DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49** : Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».





RUP E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3 (par. 10.2), è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.





CONTROLLI DEL DEC

Ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, «Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa ...».

La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione **degli incentivi** di cui all'articolo 113.

ASSISTENTI DEL DEC

Ai sensi dell'art. 101, comma 6 – bis, del D.Lgs. 50/2016, **per i servizi e le forniture di particolare importanza** la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, **può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione**.

L'art. 16, comma, 4 del D.M. 49/2018 precisa che la stazione appaltante, **per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche**, su indicazione del direttore dell'esecuzione, **sentito il RUP**, può nominare **uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo**, per coadiuvare il direttore dell'esecuzione.



STRUMENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL DEC

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite **ordini di servizio**, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e **devono essere comunicati al RUP**. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.





FUNZIONI DI CONTROLLO DEL DEC

- Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
- a) la **qualità del servizio o della fornitura**, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la **soddisfazione** del cliente o dell'utente finale;
- f) il **rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro** stabiliti dalla normativa europea e nazionale.





MODALITA' DI CONTROLLO DEL DEC

- Il controllo del DEC è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.
- Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
- Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.



AVVIO DELL'ESECUZIONE

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Quando il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.





FUNZIONI DEL DEC PER IL SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni affidate in **subappalto**, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la **presenza** sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla **segnalazione al RUP** dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice sul subappalto.





DEC E MODIFICHE CONTRATTUALI

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso.





VARIAZIONE PREZZI DELLE MODIFICHE

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da **nuove analisi** effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un **contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP**.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre **modifiche di dettaglio** non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.





SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione dell'esecuzione, indicando le ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate nel verbale da compilare e inoltrare al RUP.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro **cinque giorni** dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla **redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto**, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.



VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, tranne i casi di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.



CONTROLLO AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL DEC

- Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al **controllo della spesa** legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, **attraverso la tenuta della contabilità del contratto**, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
- Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione **accerta la prestazione effettuata**, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP.
- Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.



INCENTIVI AL DEC

- L'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che : «La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione».
- La **nomina del DEC è quindi condizione indispensabile per il riconoscimento degli incentivi** a tutto il personale, tecnico e amministrativo, della stazione appaltante che presti attività per la realizzazione dell'appalto.
- Solo nei casi in cui il DEC non coincide con il RUP, pertanto, sarà attivabile il riconoscimento degli incentivi.



INCENTIVI AL DEC E CUC

Nel caso in cui l'ente proceda mediante un soggetto aggregatore, non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche.

Sicché, può ritenersi ammissibile, ed in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell'esecuzione, purché "...appositamente nominato..." e, previo esperimento a monte di una gara d'appalto, anche nell'ipotesi in cui l'ente si è avvalso per dell'espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC) (Corte dei Conti, Sezione Controllo della Lombardia, Deliberazione n. 111 del 12 ottobre 2020).

